



2018/0202(COD)

23.7.2018

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Maria Arena

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
---	---

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0380),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0231/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci nonché il parere della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL

Proposta di REGOLAMENTO DEL

¹ GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione²⁰ la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante **gli enormi vantaggi complessivi di** un commercio più aperto e **di** un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, **questi** effetti collaterali negativi **devono essere affrontati**. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che **un'evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici** alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo **conciliando l'apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale**.

Emendamento

(6) Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione²⁰ la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. **Pertanto**, nonostante **i** vantaggi **legati a** un commercio più aperto e **a** un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, **occorre trovare gli strumenti per affrontare gli** effetti collaterali negativi **che ne derivano e che riguardano in modo particolare alcuni settori di attività, alcune imprese o alcuni gruppi di lavoratori più vulnerabili**. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che **la transizione tecnologica e ambientale** alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo **e che gli effetti negativi cumulativi della globalizzazione e della transizione tecnologica e ambientale siano maggiormente anticipati per un migliore adeguamento del settore economico e delle forze del lavoro**.

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La globalizzazione non è l'unico fattore che rende necessaria una trasformazione del mondo economico e che di conseguenza ha un impatto sull'occupazione. L'economia mondiale, i cambiamenti tecnologici ma anche fattori interni di gestione manageriale o cambiamenti nel comportamento dei consumatori così come le questioni ambientali sono altrettanti criteri che hanno un'influenza sul mondo economico e in modo particolare sull'occupazione. Il fatto di anticipare tali molteplici cambiamenti appare dunque prioritario. Infatti, prevenendo le conseguenze potenzialmente nefaste che ne derivano per gli individui, le imprese e le località, è possibile mettere in atto misure efficaci e creare così nuove opportunità in termini di creazione di posti di lavoro. Non si tratta quindi solo di responsabilizzare i lavoratori, i quali dovrebbero adeguare le loro qualifiche, ma anche di sensibilizzare i datori di lavoro e indurli ad anticipare più a monte tali cambiamenti.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni²² è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il **FEG**, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la

Emendamento

(8) È probabile che la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni²² è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il **FET**, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione.

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro UE per la

qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 final del 13.12.2013).

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La Commissione sottolinea il ruolo del **FEG** in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico *un tantum* volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del **FEG** si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza **e in circostanze impreviste**, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il **FEG** deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che

Emendamento

(13) La Commissione sottolinea il ruolo del **FET** in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico *un tantum* volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici e altri fattori quali il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del **FET** si baserà esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il **FET** deve rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario

difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato²⁷.

²⁷ SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

pluriennale 2021-2027" e nel relativo allegato²⁷.

²⁷ SWD(2018) 171 final e relativo allegato COM(2018) 321 final.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del **FEG**, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di **quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori)**. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Emendamento

(14) Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del **FET**, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo di riferimento di **nove** mesi. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, **come per esempio nel caso di regioni già particolarmente colpite da un tasso di disoccupazione importante**, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari **a quello** del **FSE+** nel **rispettivo Stato membro interessato**.

Emendamento

(15) Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari **al 70 % del totale dei costi stimati**.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La parte del bilancio dell'Unione destinata al **FEG** dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ ("il regolamento finanziario"). Pertanto, nel dare attuazione al **FEG** in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

Emendamento

(16) La parte del bilancio dell'Unione destinata al **FET** dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ ("il regolamento finanziario"). Pertanto, nel dare attuazione al **FET** in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

²⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

²⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del *FEG*.

Emendamento

(17) L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo del *FET*.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al *FEG*, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del *FEG* ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(18) I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al *FET*, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro – ***che abbiano un contratto a durata determinata, indeterminata o siano lavoratori interinali*** – nonché i lavoratori autonomi, ***inclusi i proprietari-gestori di microimprese e di piccole imprese***, la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del *FET* ai fini del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I contributi finanziari del **FEG** dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal **FEG**.

Emendamento

(19) I contributi finanziari del **FET** dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, **ma anche volte a promuovere l'autocreazione di occupazione anche mediante l'insediamento di cooperative**. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal **FET**.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari.

Emendamento

(20) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari.

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, **e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.**

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, **senza che il contributo del FET possa essere subordinato al tasso di reinserimento professionale.**

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del **FEG** occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento

(21) Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del **FET** occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Gli Stati membri che hanno presentato domanda al FET dovrebbero anche avere la possibilità di fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FET: a) ai lavoratori di una stessa regione che, senza far parte della ristrutturazione oggetto dell'intervento FET, esercitano un'attività analoga a quella dei lavoratori beneficiari di misure coordinate personalizzate ai sensi del presente regolamento; e b) ad un certo numero di disoccupati di lungo periodo o giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberanti si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 %. Tuttavia, tali servizi personalizzati dovrebbero poter essere forniti solo a un numero limitato di persone che non superi il numero di beneficiari ammissibili al FET.

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del *FEG*. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori

Emendamento

(22) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete per il contributo finanziario del *FET*. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori

informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del **FEG** non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

Emendamento

(24) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del **FET** non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del **FEG** e ai risultati ottenuti.

Emendamento

(25) È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del **FET** e ai risultati ottenuti.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del **FEG**.

Emendamento

(26) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del **FET**.

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al **FEG**.

Emendamento

(27) Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al **FET**.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) [Il quadro finanziario pluriennale e l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Emendamento

(28) [Il quadro finanziario pluriennale e l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione, del [data futura], sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁹ (l'"accordo interistituzionale") determinano il quadro di bilancio del **FEGJ**.

²⁹ Riferimento da aggiornare.

Commissione, del [data futura], sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁹ (l'"accordo interistituzionale") determinano il quadro di bilancio del **FETJ**.

²⁹ Riferimento da aggiornare.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del **FEG** dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del **FEG**. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del **FEG**.

Emendamento

(29) Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del **FET** dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del **FET**. Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del **FET**.

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del *FEG*, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del *FEG*.

Emendamento

(31) Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del *FET*, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del *FET*.

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario")³⁰ o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell'uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal *FEG*. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del *FEG*, è opportuno che la particolare natura degli interventi del *FEG* trovi riscontro negli obblighi in materia di rendicontazione.

³⁰ Riferimento da aggiornare.

Emendamento

(32) Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento finanziario")³⁰ o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell'uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal *FET*. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del *FET*, è opportuno che la particolare natura degli interventi del *FET* trovi riscontro negli obblighi in materia di rendicontazione.

³⁰ Riferimento da aggiornare.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di *adeguamento alla globalizzazione (FEG)*.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di *sostegno alla transizione (FET)*.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso stabilisce gli obiettivi del *FEG*, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del *FEG* presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del *FET*, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del *FET* presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7 *nonché per misure eccezionali di riconversione economica territoriale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.*

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi

Emendamento

Il FET ha come missione principale di:

a) *accompagnare le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dalla transizione tecnologica e ambientale, aiutando i*

dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

lavoratori espulsi dal lavoro, ***ma anche i settori professionali e le regioni particolarmente colpite dalla ristrutturazione***, ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti ***e inattesi*** eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, ***paragrafi da 1 a 3.***

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'obiettivo specifico del FET è di offrire assistenza in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli

dovuti alla digitalizzazione o all'automazione o a qualsiasi altra transizione tecnologica. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Emendamento

2. Il FET può sostenere, in circostanze eccezionali, l'accompagnamento o la riconversione socioeconomica di regioni e/o zone geografiche o di settori professionali particolarmente colpiti sul piano dell'occupazione da una o più ristrutturazioni legate alla globalizzazione e/o alla transizione tecnologica e ambientale.

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) "lavoratore": qualsiasi persona che beneficia di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro, conformemente ai criteri per la determinazione dello status di un

lavoratore stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Emendamento

a) "lavoratore espulso dal lavoro": un lavoratore, **con un contratto a durata determinata, indeterminata o un lavoratore interinale**, il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "beneficiario": una persona che partecipa a misure cofinanziate dal **FEG**;

Emendamento

c) "beneficiario": una persona che partecipa a misure cofinanziate dal **FET**;

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del *FEG*, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

Emendamento

d) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del *FET*, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

Or. fr

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del *FEG* per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del *FET* per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. È fornito un contributo finanziario del *FEG* nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

Emendamento

2. È fornito un contributo finanziario del *FET* nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **quattro** mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Emendamento

a) la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **nove** mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **sei** mesi, in particolare in PMI tutte **operanti nello stesso settore economico definito** a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

Emendamento

b) la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di **nove** mesi, in particolare in PMI **che possono operare** tutte **in settori economici identici o diversi definiti** a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, ***in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI***, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del ***FEG***.

Emendamento

3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del ***FET***.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il **FEG** non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

Emendamento

4. Il **FET** non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Alto tasso di disoccupazione

Per le regioni con un tasso di disoccupazione pari o superiore al 10 %, le domande degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, possono essere corredate di una domanda di contributo finanziario a titolo del FET per le misure eccezionali elencate all'articolo 8, paragrafo 2, e volte a rafforzare l'occupazione e le prospettive socioeconomiche della regione e/o della zona geografica interessata, a condizione che la domanda riguardi una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 o più di due regioni contigue di livello NUTS 2.

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4.

Emendamento

1. Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4, **paragrafi da 1 a 3**.

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro richiedente può offrire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati conformemente all'articolo 8, cofinanziati dal **FEG**, ai beneficiari ammissibili, che possono comprendere:

Emendamento

1. Lo Stato membro richiedente può offrire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati conformemente all'articolo 8, **paragrafo 1**, cofinanziati dal **FET**, ai beneficiari ammissibili, che possono comprendere:

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5;

Emendamento

a) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5, **paragrafi da 1 a 3**;

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all'articolo 5, vale a dire **6** mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Emendamento

b) i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all'articolo 5, **paragrafi da 1 a 3**, vale a dire **9** mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri che hanno presentato domanda possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FET:

a) a disoccupati di lungo periodo o giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, corrispondente al numero di beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberanti ai sensi degli articoli 3 e 4 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che

registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 %. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 %;

b) a lavoratori che non sono lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi la cui attività è cessata ai sensi dell'articolo 4, ma il cui posto di lavoro è minacciato di ristrutturazione; a condizione che partecipino allo stesso settore di attività quale definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 di quello cui appartengono i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Emendamento

Il numero di persone ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), deve essere necessariamente inferiore o uguale al numero di lavoratori ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), per la stessa domanda di intervento del FET presentata da uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario del **FEG** per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario del **FET** per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

Or. fr

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale **obbligatorio di ogni pacchetto di** servizi personalizzati **offerto**. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

Emendamento

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale è un elemento orizzontale **che deve essere promosso nel quadro dei diversi** servizi personalizzati **offerti**. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

Or. fr

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Emendamento

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti, **in particolare mediante l'istituzione di cooperative**, non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, un contributo del FET può essere fornito per misure volte a rafforzare l'occupazione e le prospettive socioeconomiche della regione. Il costo di tali misure non supera il 35 % del totale dei costi del pacchetto coordinato dei servizi personalizzati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per la stessa domanda di intervento del FET presentata da uno Stato membro, mentre la parte di cofinanziamento dovuta dallo Stato membro unicamente per tali misure è ripartita in uguale misura tra il settore pubblico e il settore privato. Tali misure possono comprendere:

- a) il rafforzamento delle capacità, della messa in rete e degli scambi di esperienze per aiutare le parti sociali, le autorità regionali e le associazioni locali, di concerto con il settore privato, a valutare la situazione economica e sociale della regione, in particolare a seguire l'evoluzione del tasso di occupazione a livello nazionale, regionale e locale nonché l'impatto della ristrutturazione in settori e regioni specifiche; a istituire sistemi di allerta precoce; ad eseguire una diagnosi comune e preparare azioni future concertate, identificando per esempio i settori economici il cui sviluppo potrebbe offrire importanti prospettive di occupazione;***
- b) il rafforzamento delle politiche attive del mercato del lavoro, tra cui***

l'identificazione dei servizi di istruzione e formazione in grado di contribuire allo sviluppo di tali settori; l'elaborazione di piani di qualifiche; il sostegno allo sviluppo delle competenze basate sulle competenze generiche e trasversali, ponendo l'accento sulla formazione degli adulti poco qualificati; l'offerta di servizi di orientamento professionale nonché l'aiuto alla convalida delle qualifiche formali e informali e la certificazione dell'esperienza acquisita.

Or. fr

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del **FEG**:

Emendamento

Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del **FET**:

Or. fr

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure sostenute dal **FEG** non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Emendamento

Le misure sostenute dal **FET** non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Or. fr

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del **FEG** per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

Emendamento

4. Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del **FET** per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

Or. fr

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Emendamento

2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione **notifica la ricezione della domanda e** comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda.

Or. fr

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni

Emendamento

4. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni

per la concessione del contributo finanziario entro **60** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa *ne fornisce* una *spiegazione per iscritto indicando le motivazioni* del ritardo.

per la concessione del contributo finanziario entro **40** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa *può disporre di un termine supplementare di 20 giorni inviando una previa motivazione scritta in cui giustifica le ragioni del suo ritardo e una notifica di quest'ultima allo Stato membro interessato*.

Or. fr

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), se del caso;

Or. fr

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del **FEG** di cui all'articolo 8;

j) le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del **FET** di cui all'articolo 8;

Or. fr

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera l

Testo della Commissione

l) una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del **FEG** richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

Emendamento

l) una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del **FET** richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

Or. fr

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) se la domanda contiene una richiesta di intervento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), una dichiarazione di presa in carico di una parte corrispondente al 30 % del totale dei costi stimati delle misure di cui al punto i bis), dal settore privato interessato a beneficio delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Se una domanda di contributo finanziario a titolo del FET è presentata nei limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 5, essa comprende, oltre alle informazioni enunciate all'articolo 9, paragrafo 5, le informazioni seguenti:*

- a) una breve descrizione della situazione economica e dell'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;*
- b) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi di sostegno alla transizione e delle spese correlate, inclusa, in particolare, una descrizione di qualsiasi misura a supporto di iniziative di attivazione del mercato del lavoro e di qualsiasi misura volta a rafforzare le prospettive socioeconomiche e ambientali della regione considerata;*
- c) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 2;*

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il contributo finanziario del **FEG** non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Emendamento

1. Il contributo finanziario del **FET** non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Or. fr

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il contributo finanziario del **FEG** è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal **FEG** sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Il contributo finanziario del **FET** è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal **FET** sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Or. fr

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del **FEG** non ricevano assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Emendamento

5. Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del **FET** non ricevano assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario del

FEG, promosso in ognuna di esse.

FET, promosso in ognuna di esse.

Or. fr

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del *FEG* può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del *FEG*, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del *FEG* nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del *FET* può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del *FET*, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del *FET* nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

Or. fr

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ipotesi in cui la Commissione esegua l'assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, essa si adopera per garantire la trasparenza della procedura di nomina della parte terza che esegue la missione che le incombe, nonché per informare tutti i soggetti interessati al FET, tra cui il Parlamento europeo, in merito al subappaltatore selezionato a tal fine.

Emendamento 68**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del **FEG**. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al **FEG**. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del **FET**. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al **FET**. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 69**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul **FEG**, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul **FET**, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

Or. fr

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del **FEG** e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del **FEG** e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

Emendamento

La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del **FET** e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del **FET** e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza.

Or. fr

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone **il più rapidamente possibile** l'importo del contributo finanziario del **FEG** che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Emendamento

1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone, **allo scadere del termine fissato all'articolo 9, paragrafo 4**, l'importo del contributo finanziario del **FET** che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.

Or. fr

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il tasso di cofinanziamento del

PR\1157866IT.docx

Emendamento

2. Il tasso di cofinanziamento del **FET**

41/48

PE625.202v01-00

FEG per le misure proposte è **allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.**

per le misure proposte **non supera il 70 % del totale dei costi stimati di cui all'articolo 9.**

Or. fr

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente.

Emendamento

4. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente **nonché qualsiasi altra parte interessata al FET, tra cui il Parlamento europeo.**

Or. fr

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono ammissibili a un contributo finanziario del **FEG** le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del **FEG**, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4.

Emendamento

1. Sono ammissibili a un contributo finanziario del **FET** le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del **FET**, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4.

Emendamento 75**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il periodo di attuazione decorre dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati e avvia le attività per l'attuazione del **FEG** di cui all'articolo 8 e si conclude 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Emendamento

3. Il periodo di attuazione decorre dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati e avvia le attività per l'attuazione del **FET** di cui all'articolo 8 e si conclude 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

Or. fr

Emendamento 76**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del **FEG** fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

Emendamento

4. Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del **FET** fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

Or. fr

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del *FEG*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Emendamento

1. Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del *FET*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta di storno verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Or. fr

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari sei mesi **dopo la** fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

Emendamento

d) sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari **nei** sei mesi **successivi alla** fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione;

Or. fr

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del **FEG** determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità all'articolo 24. Tale chiusura è condizionata alla trasmissione dell'indicatore di risultato a lungo termine di cui al paragrafo 2

Emendamento

3. Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del **FET** determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità all'articolo 24. Tale chiusura è condizionata alla trasmissione dell'indicatore di risultato a lungo termine di cui al paragrafo 2

Or. fr

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal **FEG** e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state

Emendamento

1. Entro il 1° agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal **FET** e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state

respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

Or. fr

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del **FEG**.

Emendamento

1. Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del **FET**.

Or. fr

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal **FEG** nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare l'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Emendamento

4. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal **FET** nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare l'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Or. fr

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del *FEG* nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono tra l'altro a:

Emendamento

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del *FET* nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono tra l'altro a:

Or. fr

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3?,] del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal *FEG*. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui [all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7?,] del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario.

Emendamento

Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3?,] del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal *FET*. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui [all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7?,] del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario.

Or. fr

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal **FEG**, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro richiedente in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

Emendamento

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal **FET**, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro richiedente in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal **FEG**.

Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal **FET**.

Or. fr